

STATUTO

SOLESUD ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASAL DI PRINCIPE CE VIA URANO
18

Numero REA: CE - 177523

Codice fiscale: 02519140616

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " A " Raccolta n. 3710-

STATUTO

della società "SOLESUD ONLUS - Società Cooperativa Sociale"

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

La Società Cooperativa Sociale denominata:

"SOLESUD ONLUS - Società Cooperativa Sociale"

è retta dalle disposizioni che seguono.

Articolo 2 - NORME APPLICABILI

Ai sensi dell'art.2519 2° comma e 2522 2° comma del codice civile, la società cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI° del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, adotta le norme, in quanto compatibili, della società a responsabilità limitata.

Articolo 3 - SEDE

La società ha sede nel Comune di:

CASAL DI PRINCIPE (Provincia di Caserta).

La società potrà istituire, in Italia, sedi secondarie, uffici, filiali, succursali e rappresentanze, e potrà sopprimerle.

Articolo 4 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

Articolo 5 - SCOPO - OGGETTO SOCIALE

5.1 - La società, che non ha fine di lucro, nel pieno rispetto delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e delle disposizioni di cui alla Legge 8/11/1991 n.381, ha lo scopo (come previsto dall'art.1 della citata L.n.381/91, e successive Circ. Min. Lavoro esplicative) di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività di cui al punto a) dell'art.1 L.381/91 coordinate e funzionalmente collegate, e quindi attraverso:

* la **gestione di servizi socio-sanitari ed educativi**, eventualmente anche in collegamento e/o coordinamento e/o collaborazione e/o in applicazione di accordi contrattuali con enti locali, strutture pubbliche e/o private.

La società, in quanto Cooperativa Sociale, è anche ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi dell'art.10 comma 8° del Decreto Legislativo n.460/97.

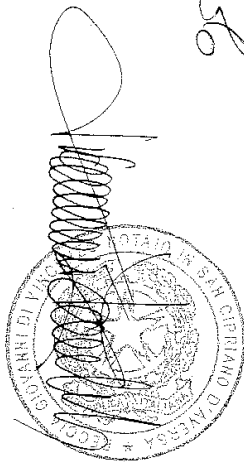
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa è a **mutualità prevalente** e quindi, nello svolgimento della sua attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci o degli apporti di beni e servizi dei soci.

La cooperativa, infine, ha per scopo quello di fornire servizi ai soci "fruitori".

Roberto Nebbia
Maria Dolores
Cassio Juel
Claudio Juel

Francesco Sestini
Romano Villa



5.2 - La Cooperativa, secondo quanto previsto dall'art.1 lett.a della citata L.n.381/91, intende realizzare i propri scopi sociali attraverso:

- * la gestione di servizi socio-sanitari orientati in via prioritaria al bisogno di soggetti svantaggiati dal punto di vista fisico, economico, psichico, sociale e familiare, come definiti dalla L.381/91;

- * la gestione di servizi educativi per la crescita umana, individuale, sociale e culturale delle persone, finalizzati allo sviluppo del territorio e alla tutela dei diritti civili della persona, attraverso: lo stimolo alla partecipazione democratica alla vita delle comunità locali, nel rispetto dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale; la promozione di iniziative dirette all'approfondimento della conoscenza dei fenomeni sociali, con particolare attenzione a quelli criminali, sensibilizzando e formando l'opinione pubblica alla cultura della legalità per la crescita culturale di una comunità alternativa alla camorra, con interventi sia nelle scuole che nell'area del disagio minorile e giovanile; la promozione di iniziative tese all'eguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività lavorativa e sociale; la promozione di iniziative di sensibilizzazione delle comunità locali e delle Istituzioni, al fine di renderle più consapevoli, attente e disponibili verso le persone in istato di bisogno o svantaggiate; la promozione di iniziative tese alla denuncia e alla lotta alla cause economiche, sociali e culturali che sono all'origine del disagio, dell'emarginazione e del sottosviluppo delle persone.

In relazione a quanto precede la Cooperativa può gestire stabilmente e/o temporaneamente, in proprio o per conto altrui, eventualmente anche in collegamento e/o coordinamento e/o collaborazione e/o in applicazione di accordi contrattuali con enti locali e/o con strutture pubbliche e/o private:

- attività e servizi di assistenza socio-sanitari a soggetti svantaggiati, tra questi inclusi l'assistenza psicologica, infermieristica e sanitaria, sia a domicilio che presso centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- strutture di accoglienza per soggetti svantaggiati, nonché servizi integrati per residenze protette;
- centri di riabilitazione fisica per soggetti svantaggiati;
- centri diurni ed altre strutture per il tempo libero, la cultura, e/o a carattere animativo (sale lettura, sale TV, sale giochi, cineforum, teatro, e simili), finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- attività di tutela, promozione e valorizzazione della natura e

dell'ambiente e delle cose di interesse storico, artistico ed architettonico, ivi comprese le biblioteche, attraverso la gestione di iniziative di turismo sociale;

- la promozione e gestione di attività di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, tese alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, anche attraverso la organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, convegni, conferenze, congressi, dibattiti e manifestazioni culturali similari, nonché la consulenza (non professionale) nei detti settori a organismi orientati al perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

- promozione e gestione di ogni attività socio-culturale tesa alla informazione e alla divulgazione circa i servizi socio-sanitari ed educativi prestati dalla cooperativa, compresa la gestione di centri di documentazione e ricerca.

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e in ogni caso nel rispetto di tutte le attinenti disposizioni di legge.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Inoltre - al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate - la società potrà ai sensi dell'art.5 della citata Legge n.381/91 stipulare convenzioni con Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, nonché concorrere ad appalti, gare, licitazioni private indetti da enti pubblici e/o privati.

La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa al conseguimento delle proprie finalità, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali necessarie e/o utili per il perseguimento delle medesime. La società potrà promuovere ed aderire ai Consorzi di Cooperative di produzione e lavoro, nonché a quelli indicati nell'art.2602 e ss. cc., e a quelle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Articolo 6 - SOCI

6.1 - Il numero dei soci, minimo e/o massimo, è quello stabilito dalla legge (art. 2522 2° comma e dall'art.2519 2° comma codice civile).

6.2 - I soci possono essere **ordinari, ordinari "in prova", o volontari**.

6.3 - Possono essere "**Soci ordinari**" tutti coloro che possono partecipare direttamente ai lavori della impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo, inclusi fra essi:

- * coloro che, trovandosi in legale età lavorativa, italiani o stranieri (purchè in regola con la vigente legislazione che ne consente il soggiorno in Italia), esercitano l'arte o il mestiere corrispondente alle attività di cui all'oggetto sociale, o affini, e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare al conseguimento degli scopi sociali;

- * i cd. **Soci "fruitori", ovvero i** diretti e/o indiretti destinatari/beneficiari dei servizi socio-sanitari ed educativi della cooperativa, i quali, al fine di acquisire e mantenere le abilità necessarie ad una integrazione sociale soddisfacente, partecipano alla cooperativa anche per ottenerne strumenti e servizi in grado di fornire loro l'accesso al lavoro e alla socialità.

Ai detti soci fruitori le attività formative, educative, e sociali della cooperativa sono erogate in collegamento e/o coordinamento e/o collaborazione e/o convenzione e/o in applicazione di accordi contrattuali con enti locali, strutture pubbliche e/o private.

I soci fruitori sono iscritti nel libro soci con la detta qualifica.

- * le persone svantaggiate, precedentemente indicate, compatibilmente con il loro stato soggettivo;

- * le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività costituenti l'oggetto della società, come consentito espressamente dall'art.11 della Legge n.381/91;

- * e - come consentito espressamente dall'art.10 della Legge n.381/91 - gli esercenti attività di assistenza e consulenza di cui alla Legge 23/11/39 n.1815.

Possono infine essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

I soci perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in

forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La prestazione di lavoro del socio e il relativo trattamento economico e normativo, e in generale i criteri e le regole inerenti lo svolgimento della attività mutualistica tra la società ed i soci, sono disciplinati da apposito/i Regolamento/i, redatto/i dall'organo amministrativo, ed approvato/i dall'assemblea dei soci, a termini della legge n.142/2001 e s.m.i. e dell'art.2521 ultimo comma codice civile.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

6.4 - Soci ordinari "in prova" . In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo lavoratori, che ne facciano espressa richiesta in sede di ammissione, in possesso dei requisiti indicati per i soci ordinari o che aspirino a conseguirli, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti previsti dalla legge (art.2527 3 comma c.c.), verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2545 bis del codice civile.

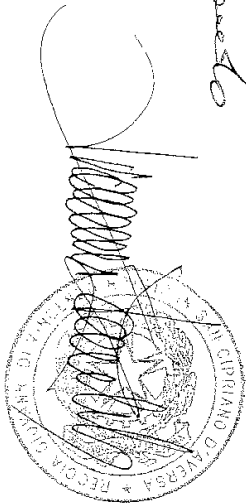
Per i soci ordinari in prova valgono per il resto, le medesime disposizioni che regolano i soci ordinari, incluse quelle relative recesso ed esclusione.

Qualora, al termine del periodo di prova, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso, è ammesso come socio ordinario ad ogni effetto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

6.5 - Il numero complessivo dei soci ammessi alle categorie speciali (soci ordinari in prova) non potrà in ogni caso superare il limite numerico contemplato dall'art.2527 3

Paolo Mili
Maria Teresa
Guesi. Paola
Giovane Robinson

Francesca
Romana Ulla



comma c.c.

Detti soci sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

6.6 - Come consentito dall'art.2 della Legge n.381/91, possono inoltre far parte della Cooperativa come "**Soci volontari**" tutte quelle persone che desiderino prestare gratuitamente la loro attività, finalizzata al perseguimento dello scopo sociale.

Detti soci non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Ai soci volontari si applicano le disposizioni dettate dal citato articolo 2 legge n.381/91.

Ove la Cooperativa intenda aderire a progetti per l'imprenditoria femminile di cui alla Legge n.215 del 25 febbraio 1992, intendendo accedere ai relativi benefici, in armonia alle proprie finalità di promozione di iniziative tese all'eguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività lavorativa e sociale, la Cooperativa dovrà risultare formata in misura non inferiore al 60 per cento da donne ai sensi dell'art.2 lett.a) della citata L.215/92.

Articolo 7 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

Chiunque, in possesso dei requisiti precisati al precedente articolo, desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, precisandovi cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica professionale e attività svolte, e l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, col relativo eventuale soprapprezzo.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 8 - RECESSO, ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO

8.1 - RECESSO

Il socio può recedere dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, per motivate dimissioni dovute alla perdita dei requisiti per l'ammissione ovvero nel caso che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

8.2 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art. 2531 codice civile, può aver luogo:

- 1) nei confronti dei soci divenuti definitivamente inabili, anche per limiti di età, a prestare la loro opera a favore dell'impresa sociale;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 4) nei casi previsti dall'art. 2286 codice civile;
- 5) nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma, codice civile.

L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.

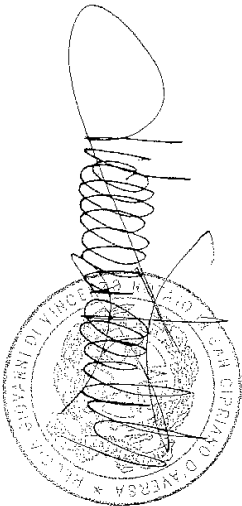
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

8.3 - MORTE DEL SOCIO

Rosale Melli
Flavia Polina
Giusep. Melli
Stefano Silvestri

Flavia Polina
Stefano Silvestri



In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'art. 2535 codice civile.

Articolo 9 - QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro.

Ove la legge non preveda diversamente, nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, salvo le ipotesi di deroga legale contemplate dall'art. 2525 4° comma, ove applicabili.

E' vietato al socio cedere le proprie quote.

In ragione di tale divieto, il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni; detto diritto di recesso, comunque, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

Articolo 10 - PATRIMONIO

10.1 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e costituito dall'ammontare delle quote dei soci;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente articolo 7;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le suddette riserve sono indivisibili: non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

10.2 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25 (venticinque).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

10.3 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

10.4 - DIVIETI

A termini dell'art. 2514 codice civile, è fatto divieto alla Cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e

mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- distribuire le riserve fra i soci;
- emettere strumenti finanziari e (quindi, non potendoli emettere) remunerarli.

10.5 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

10.6 - UTILI - RISTORNI

Gli utili annuali netti risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa; in difetto di adesione, la cooperativa assolverà agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 dell'art.11 legge 59/92, secondo quanto previsto all'articolo 20 della medesima legge;
- c) un dividendo ai soci, purchè nel rispetto del limite massimo previsto al precedente punto 10.4 e dall'art.2514 c.c.;
- d) una percentuale, stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato in osservanza del disposto dell'art.7 della legge n.59 del 31/1/1992;
- e) una percentuale, stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserve straordinarie di cui al precedente punto 10.1 lettera d);
- f) gli utili non assegnati sono destinati dalla assemblea nel modo previsto dall'art.2545 quater codice civile.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle superiori lettere c), d), e), f), che la destinazione degli utili, fatta salva la destinazione di cui alla precedente lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio

determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei loro compensi;
- aumento proporzionale delle rispettive quote.

Articolo 11 - ORGANI SOCIALI

11.1 - DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto, nonché sugli argomenti che gli amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) lo scioglimento anticipato della società.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore delle quote possedute.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o a mano, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dai presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento della riunione ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi di:

- modificazioni dell'atto costitutivo;
- decisione di compiere operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- scioglimento anticipato della società;

nei quali casi è richiesto la presenza e il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato, anche fra non soci, dall'assemblea, salvo i casi di legge ove il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

11.2 - AMMINISTRAZIONE

A) - La società potrà essere amministrata, alternativamente, su scelta dei soci al momento della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione, composto di tre o cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due amministratori, che possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina. Se nulla è precisato in sede di nomina, i due amministratori agiscono congiuntamente.

Gli amministratori sono scelti tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina. Sono, inoltre, rieleggibili.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio, e - se previsti, determinati e deliberati a loro favore dai soci all'atto della nomina - la corresponsione di eventuali indennità o compensi.

B) - Nel caso sia nominato il consiglio di amministrazione:

- qualora non vi abbiano provveduto i soci, i consiglieri eleggono fra i propri membri il presidente;

- le decisioni del consiglio stesso, salvo quelle da adottare mediante deliberazione collegiale nei casi previsti dalla legge o dal presente atto ovvero in caso di richiesta della

maggioranza degli amministratori in carica, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione;

- nel caso di decisioni in adunanza collegiale, il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima;

- le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, non computandosi le astensioni, e devono constare da apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario (nominato eventualmente anche fra non soci), che deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori;

- il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, esclusi quelli per legge non delegabili, a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.

C) - L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto riservino espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negotia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, a seconda dell'organo amministrativo adottato, spettano:

- all'amministratore unico;

- ovvero, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati;

- ovvero, in caso di nomina di due amministratori, ad entrambi, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono loro attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Articolo 12 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

La Cooperativa **può** nominare il collegio sindacale o il revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c.

Il collegio sindacale, ove nominato, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, ai sensi di legge. La stessa assemblea ne designa altresì il presidente, e ne determina il compenso per l'intero periodo della durata del loro ufficio. I sindaci durano in carica tre esercizi (con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica) e sono rieleggibili.

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la assemblea nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della giustizia. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il compenso del revisore è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Articolo 13 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, adotta le delibere contemplate dall'art. 2487 codice civile, concernenti in particolare la nomina di uno o più liquidatori, e i loro poteri.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto dovrà essere devoluto in conformità a quanto previsto dall'art. 11 5° comma della legge 31/1/1992 n.59.

Rosella Nobile

Maria Palumbo

Giuseppe Pizzarello

Giuseppe Pizzarello

Francesco Pizzarello

Monica Vella

[Firma illeggibile]

